

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

**Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -**

**Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -**

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 15797-2010 proposto da:

**D.M.M.** (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;

**- ricorrente -**

**CONTRO**

**SOCIETA' SPA** (OMISSIS);

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 864/2009 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 04/06/2009 R.G.N. 6245/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/2014 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso preliminarmente per l'integrazione del contraddittorio, nel merito per l'inammissibilità in subordine rigetto.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. **D.M.M.**, debitrice esecutata nella procedura espropriativa immobiliare iscr. Al n. 346/91 r.g.e. del tribunale di Latina, vi si oppone con ricorso dep. il 20.10.09, deducendo tra l'altro l'originaria inesistenza di valido titolo esecutivo, per aver controparte azionato un contratto che, benchè denominato "mutuo", andava qualificato come mero preliminare di mutuo o come mutuo condizionato, in quanto strutturato sulla consegna non già della somma mutuata, ma di un assegno

bancario al notaio rogante, incaricato di trasmetterlo ai mutuatari solo dopo l'iscrizione di ipoteca.

L'esecutante contestò l'opposizione, dispiegata peraltro pure contro l'interventore **BANCA SPA** (quale concessionario del servizio di riscossione tributi anche per la provincia di Latina) per altre ragioni; ma il tribunale, disattesa l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, dispose dapprima - con ordinanza 20.3.08 - l'integrazione del contraddittorio nei confronti del condebitore P.A. e dei cousufruttuari **D. M.A.** ed **S.A.**, tutti coesecutati nella medesima procedura esecutiva, per poi definire la causa con sentenza n. 864 del 4.6.09.

Con questa, per quel che qui ancora interessa, accolta l'opposizione nei confronti della **BANCA SPA**, fu invece rigettata quella dispiegata nei confronti della **SOCIETA' SPA**, ritenuto che gli elementi di atipicità pure riscontrati nel contratto azionato non ne impedissero la qualificazione di mutuo e comunque di valido titolo esecutivo in ordine all'obbligazione di restituzione, assunta in via diretta ed immediata dai mutuatari.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre ora la **D.M.**, affidandosi ad un unitario motivo e notificando il ricorso alla sola **SOCIETA' SPA**, che non dispiega attività difensiva in questa sede; e, per la pubblica udienza del 4.6.14, la ricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., con la quale - tra l'altro - chiede, preliminarmente, di integrare il contraddittorio in questa sede nei confronti di **P.A.**, **D.M.A.** ed **S. A.**.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

2. IN VIA PRELIMINARE, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio in questa sede nei confronti degli altri coesecutati, nonostante la loro qualifica di litisconsorti necessari, riconosciuta mediante l'ordine di integrazione già impartito nel giudizio di merito.

Infatti, ritiene il Collegio di ribadire come il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) imponga al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate -, dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (cfr., per il caso di inammissibilità del ricorso, Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826; fra le tante ad essa seguite: Cass. 18 gennaio 2012, n. 690; Cass. 25 gennaio 2012, n. 1032; Cass., ord. 8 novembre 2012, n. 19317; Cass. 17 giugno 2013, n. 15106; Cass. 30 agosto 2013, n. 19975; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1364).

Inoltre, ritiene il Collegio che tale principio, per evidente identità di ratio, vada applicato anche all'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ovvero allorchè esso appaia (come nella specie, per le ragioni che risultano già dalla relazione e

che andranno ulteriormente ad esporsi), prima facie non meritevole di accoglimento (Cass. 29 febbraio 2012, n. 3132; Cass. 10 aprile 2012, n. 5695; Cass., ord. 18 luglio 2012, n. 12399; Cass., ord. 28 dicembre 2012, n. 23994; Cass. Sez. Un., 11 maggio 2013, n. 11523; Cass., ord. 24 maggio 2013, n. 13030).

In effetti, anche in tale ipotesi non è lo stesso ricorrente, né la parte pretermessa ricaverrebbero alcun vantaggio concreto dalla partecipazione della seconda al giudizio, a maggior ragione - ma non solo - ove fosse poi a sua volta decaduta dal diritto ad un'autonoma impugnazione.

In definitiva, nel rispetto dei principi già evidenziati - in uno a quello di economia processuale (sul punto, v. Cass., ord. 30 gennaio 2013, n. 2240), che impone al giudice di adottare interpretazioni delle norme processuali che non comportino un dispendio di ulteriori risorse, ove risulti escluso qualsiasi vantaggio o maggior beneficio per le parti - va esclusa anche nel caso di manifesta infondatezza del ricorso la necessità della fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli eventuali litisconsorti necessari pretermessi o non raggiunti da rituale notifica.

3. SEMPRE IN VIA PRELIMINARE, va poi rilevato che, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5) l'art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, l'interpretazione elaborata da questa Corte (Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23574).

4. Ciò posto, la ricorrente dispiega un **UNITARIO MOTIVO**, rubricandolo "**VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1813, 1822 E 1322 C.C., ART. 1325 C.C., N. 2, ARTT. 1418, 1421 E 2033 C.C. E ART. 474 C.P.C., N. 3**", per corredarlo del seguente quesito di diritto: "*dica la Corte se, considerate le censure e i motivi sopra enunciati, siano conformi all'ordinamento le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, secondo le quali il contratto per cui è causa non è assimilabile ad un condizionato di mutuo poichè, pur dovendosi rilevare la presenza di elementi di atipicità del rogito notarile, le parti nell'esercizio della loro autonomia negoziale, avevano voluto l'insorgenza immediata dell'obbligazione restitutoria secondo un piano di ammortamento la cui prima rata era dovuta a far tempo dal 18.9.89 e che la Gabetti ha agito per la realizzazione di un credito certo, liquido ed esigibile che trova fondamento in un atto pubblico costituente titolo esecutivo stragiudiziale a norma dell'art. 474 c.p.c.*".

5. In disparte i dubbi di ammissibilità (segnatamente indotti, se non già solo dalla formulazione del quesito senza indicazione delle ragioni dell'ingiustizia della regola applicata dal giudice del merito, quanto meno dalle concrete modalità di contestazione della qualificazione del titolo come mutuo, sia pure atipico, e così della portata del negozio azionato quale titolo esecutivo, siccome non articolate sull'invece indispensabile analitica indicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale che sarebbero stati violati: tra le molte, v. : Cass. 31 marzo 2006, n. 7597; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 3 settembre 2010, n. 19044; Cass. 1 aprile 2011, n. 7557; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2109; Cass. 11 ottobre 2012, n.

17324; Cass. 7 febbraio 2013, n. 2962; Cass. 20 marzo 2014, n. 6519), il ricorso è infondato.

**Infatti, il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona non soltanto con la consegna materiale della cosa mutuata, ma pure col conseguimento della disponibilità giuridica di essa, sicchè bene la tradito rei può essere realizzata attraverso la consegna di un assegno alla parte mutuataria, quando la consegna avvenga in particolari circostanze** (Cass. 30 novembre 2011, n. 25569; Cass. 3 gennaio 2011, n. 14; Cass. 3 dicembre 1991, n. 12926), il cui accertamento spetta però al giudice del merito coi consueti limiti di congruità e logicità alla sindacabilità del suo apprezzamento.

A parte la congruità e la logicità della motivazione sull'immediatezza dell'assunzione dell'obbligazione della somma secondo il piano di ammortamento concordato, quale elemento dirimente in ordine alla stessa configurabilità di un titolo altrettanto immediatamente esecutivo, è evidente del resto che, stando almeno alle scarse indicazioni in ricorso sul contenuto del contratto, l'assegno fosse stato emesso dalla mutuante intestato ai mutuatari e solo materialmente consegnato in custodia al notaio affinché potesse da costoro essere incassato esclusivamente una volta utilmente conseguita, con la relativa iscrizione, la garanzia dell'operazione finanziaria.

Pertanto, la disponibilità dell'assegno era correttamente da definirsi effettiva, sebbene mediata dall'attività di un professionista legale terzo rispetto alle parti, perchè la condotta di quegli, congiuntamente incaricato dalle parti, era vincolata e scevra da qualunque discrezionalità, siccome indispensabile per la costituzione della garanzia ipotecaria concessa dalla parte mutuataria; tanto che la sola disponibilità materiale sarebbe stata conseguita all'esito di sviluppi fattuali estrinseci ed indipendenti dalla volontà di entrambi i contraenti fin dalla stipula del rogito.

6. Il ricorso va pertanto respinto, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l'intimata qui svolto alcuna attività difensiva.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 4 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2014

*\*La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*